



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 102 DEL 25/03/2026

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA N. ORD. 426 DEL 15/11/2023 RELATIVA ALLE CHIUSURE CAUTELATIVE DI STRADA PRIVATA D'ACCESSO AI CIVV. 6-8-10 DI SALITA LORENZO CAPPELLONI, DI UNA SCALINATA PRIVATA DI ACCESSO AI CIVV. 11-13-15 DI SALITA ASCHERIO NONCHE' DI SCALINATA COMUNALE, A CAUSA DEL DISSESTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA CIVICA SCALINATA DI SALITA LORENZO CAPPELLONI, A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 07/10/2023, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di una segnalazione relativa al grave stato di dissesto del muro di sostegno della civica scalinata di Salita Lorenzo Cappelloni in Genova Prà all'altezza del civ. 6;
- in sede di proprio intervento i VV.F. interdicevano la scalinata pedonale comunale di Salita Cappelloni;
- in data 09/10/2023 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità interveniva, su richiesta del personale della Direzione Strade a seguito di ulteriori peggioramenti dello stato di esercizio del muro sopracitato;
- dal sopralluogo congiunto del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità e della Direzione Strade emergeva che lo stato di esercizio di un tratto del muro di sostegno della civica

Documento sottoscritto digitalmente

Scalinata Lorenzo Cappelloni nei pressi del palo di pubblica illuminazione codice F9 appariva in condizioni di incipiente collasso;

- tale dissesto generava pericolo esterno sulla sottostante strada privata che consente l'accesso pedonale e veicolare al Condominio di Salita L. Cappelloni civico 6 – 8 – 10;

- stante la situazione di pericolo, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità disponeva:

- la chiusura al transito pedonale e veicolare, con divieto di accesso, del tratto privato di Salita Lorenzo Cappelloni che conduce al civico 6;
- la chiusura al transito pedonale della civica Scalinata Lorenzo Cappelloni, nel tratto compreso tra Salita Rolando Ascherio (a monte) e lo slargo carrabile nei pressi del civico 4 della stessa Salita;
- la chiusura di una scalinata privata che collega Salita Lorenzo Cappelloni con il piazzale del piano parcheggi del Condominio di Salita R. Ascherio civici 11-13-15. Tale chiusura non comporta interclusioni.

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 426 del 15/11/2023 ad oggetto *“Convalida della chiusura cautelativa della strada privata d'accesso ai civv. 6 – 8 – 10 di Salita Lorenzo Cappelloni – chiusura di una scalinata privata di accesso ai civv. 11 – 13 - 15 di Salita Ascherio e chiusura di scalinata comunale, disposti in data 09/10/2023 causa dissesto muro di sostegno della civica scalinata di Salita Lorenzo Cappelloni a tutela dell'incolumità pubblica”*.

Considerato che, in data 16/03/2026 si riceveva la nota prot. 0126686.E del 16/03/2026 - con cui si confermava la conclusione delle opere di messa in sicurezza da parte della Direzione Strade del Comune, per cui sono state rimosse le cause che hanno generato la necessità urgente di emanazione di ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

Visto il rapporto prot. n. 0134090.I del 18/03/2026 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 16/03/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale, in sede di altro intervento nei medesimi luoghi, ha potuto constatare l'esecuzione delle opere poi dichiarate come concluse da parte della Direzione Strade del Comune con prot. 0126686.E del 16/03/2026;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0132711.U del 17/03/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

Documento sottoscritto digitalmente

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente ad interim della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0132711.U del 17/03/2026, la revoca dell'Ordinanza Sindacale N. ORD. 426 del 15/11/2023.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio VII Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.